SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 91/L

LEGGE 14 maggio 2005, n. **80.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonchè per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.

05G0106

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 92

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 2004-15 marzo 2005 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

05A03772

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 14 maggio 2005, n. **81.**

Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, recante disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; ed in particolare l'articolo 1, comma 29;

Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;

Vista la procedura di infrazione 2001/2153, di cui alla causa C174/04, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunità europea, sulle disposizioni del citato decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, per asserita incompatibilità con l'articolo 56 del medesimo Trattato, relativo alla libera circolazione dei capitali;

Considerati i progressi compiuti dagli Stati membri dell'Unione europea verso la formazione di un mercato interno dell'energia elettrica e del gas e tenuto conto che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE devono essere poste in vigore dagli Stati membri entro la data del 1° luglio 2004;

Considerato che, al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia e di tutelare la concorrenza nei mercati, il Governo italiano e i Governi di altri Stati membri dell'Unione europea hanno avviato la definizione di intese e accordi di collaborazione nel campo dell'energia;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a rimuovere limiti e vincoli posti a imprese pubbliche appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, anche se titolari di una posizione dominante nel proprio mercato nazionale, quando tali imprese contribuiscono ai processi di liberalizzazione dei mercati ed allo sviluppo degli investimenti in Italia, nella prospettiva del mercato interno europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Partecipazioni in società operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante, qualora le competenti Autorità degli Stati interessati abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure per la privatizzazione di tali soggetti, quali la quotazione nei mercati finanziari regolamentati o altre procedure equivalenti e siano state definite con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato, promuovendo l'effettivo esercizio, in condizioni di reciprocità, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della Comunità europea nell'accesso ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0105

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Petronella Paulina Maria Van Dijk, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che prevedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Petronella Paulina Maria Van Dijk, cittadina olandese, chiede il riconoscimento del titolo «Ergotherapie» rilasciato l'8 luglio 1993 dalla «Hogeschool Heerlen» di Heerlen (Olanda), al fine dell'esercizio professionale in Italia di terapista occupazionale;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi nella seduta del 10 marzo 2005;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di terapista occupazionale contemplato nel decreto ministeriale n. 136/1997;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Ergotherapie», rilasciato l'8 luglio 1993 dalla «Hogeschool Heerlen» di Heerlen (Olanda) alla sig.ra Petronella Paulina Maria Van Dijk, nata a Heerlen (Olanda) il 9 ottobre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista occupazionale (decreto ministeriale n. 136/1997), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Roma, 19 aprile 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A04473

DECRETO 19 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Jillian Claire Sellors, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che prevedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Jillian Claire Sellors, cittadina britannica, chiede il riconoscimento del titolo «Occupational Therapist» rilasciato il 28 luglio 1970 da «The College of Occupational Therapists» di Londra (Gran Bretagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di terapista occupazionale;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi nella seduta del 10 marzo 2005;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di terapista occupazionale contemplato nel decreto ministeriale n. 136/1997;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Occupational Therapist», rilasciato il 28 luglio 1970 da «The College of Occupational Therapists» di Londra (Gran Bretagna) alla sig.ra Jillian Claire Sellors, nata a Ashbourne (Gran Bretagna) il 19 febbraio 1947, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista occupazionale (decreto ministeriale n. 136/1997), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Roma, 19 aprile 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A04474

DECRETO 27 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Ottaviano Catherine, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la signora Ottaviano Catherine, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Gegradueerde in Farmaceutische en biologische technieken» conseguito in Belgio, al fine dell'esercizio professionale di «Tecnico sanitario di laboratorio biomedico»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 28 maggio 2004;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 16 giugno 2004, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 319/1994;

Visto il decreto dirigenziale, 16 giugno 2004, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 aprile 2005 ai sensi del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la sig.ra Ottaviano Catherine è risultata idonea;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di laboratorio biomedico contemplato nel decreto ministeriale n. 745/1994;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di studio di «Gegradueerde in Farmaceutische en biologische technieken» conseguito in Belgio nell'anno 1993 presso il «Provinciaal Hoger Instituut voor tuinbouw en scheikunde» di Bruxelles (Belgio) dalla sig.ra Ottaviano Catherine nata a Wilrijk (Belgio) il 27 giugno 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (decreto ministeriale n. 745/1994), ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A04673

DECRETO 27 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Angelova Mitkova Emiliya, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la signora Angelova Mitkova Emiliya ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Diploma za sredno meditsinsko obrazovanie - meditsinski laborant» conseguito in Bulgaria ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto dirigenziale in data 16 giugno 2004 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 aprile 2005 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la sig.ra Angelova Mitkova Emiliya è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Diploma za sredno meditsinsko obrazovanie - meditsinski laborant» conseguito nell'anno 1991 presso l'Istituto Semisuperiore di medicina di Pleven (Bulgaria) alla sig.ra Angelova Mitkova Emiliya

nata a Oriahovo (Bulgaria) il 15 ottobre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

2. La sig.ra Angelova Mitkova Emiliya è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni;

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A04674

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 dicembre 2004.

Individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione, prevista dall'articolo 197, lettera *c)*, del T.U., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dei relativi stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 197, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo Speciale Infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Visto l'art. 12 della legge 7agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;

Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre 1994 sopracitato;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione dei risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione è stata elevata al 2% del contributo concesso, per ogni decade di ritardo;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 giugno 1997, con il quale è stato affidato alla Direzione generale dei rapporti di lavoro il compito di curare, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'attività programmatoria, istruttoria ed esecutiva connessa al perseguimento delle finalità di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248 sopracitata;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 17 maggio 2003, recante la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;

Vista la direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 luglio 2003, la quale prevede, tra l'altro, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvarrà della consulenza dell'Istituto italiano di medicina sociale ai fini della valutazione delle richieste di contributo per le attività di ricerca a valere sul Fondo Speciale Infortuni, di cui all'art. 197 sopracitato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2004, n. 143733.04, con il quale è stata disposta, sul capitolo 1277 (U.P.B. 2.1.1.0 - C.D.R. Tutela delle condizioni di lavoro), l'assegnazione, in termini di competenza e di cassa, della somma di € 4.017.196,00 per l'esercizio finanziario 2004;

Rilevato che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 2005, alla individuazione delle tematiche di studio e ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 197, lettera *c)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 sopracitato;

Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attività di recente diffusione sia ad attività lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'esercizio finanziario 2005, i contributi di cui all'art. 197, lettera *c)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche nelle seguenti tematiche:

a) sicurezza e tutela della salute delle lavoratrici;

b) sicurezza e tutela della salute dei lavoratori diversamente abili;

c) sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nel settore dei trasporti e nelle relative infrastrutture;

d) sicurezza e tutela della salute dei lavoratori extracomunitari;

e) promozione di modelli comportamentali e stili di vita contro gli abusi farmacologici, alimentari, da alcool e da fumo dei lavoratori giovani;

f) sicurezza e tutela della salute dei lavoratori domestici e delle casalinghe;

g) sicurezza e tutela della salute dei telelavoratori e dei lavoratori a progetto;

h) prevenzione dei rischi degli sportivi professionisti e dei lavoratori addetti ad attività sportive;

i) sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ultracinquantenni;

j) analisi dei rischi da infortuni e malattie professionali nei lavori comportanti contatto con animali;

k) analisi dei rischi da esposizione ad agenti fisici, con particolare riferimento alle vibrazioni meccaniche ed alle radiazioni ottiche.

2. I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca proposta.

Art. 2.

1. Per le ricerche e gli studi di cui all'art. 1 del presente decreto è stabilito lo stanziamento di € 4.017.196,00.

Art. 3.

1. La domanda di ammissione alla contribuzione dovrà essere spedita, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione III, via Fornovo, 8 - 00192 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopraindicato.

3. Nella domanda di ammissione, redatta sulla base dello schema esemplificativo allegato al presente decreto (allegato *A*) e disponibile sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo «www.welfare.gov.it», dovranno essere indicati i seguenti elementi:

a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA della Società, Ente o persona richiedente;

b) indirizzo, codice di avviamento postale, numero di telefono e di telefax della sede legale e operativa della Società, Ente o persona richiedente;

c) titolo dello studio o ricerca proposta e durata prevista, la quale non potrà essere superiore a ventiquattro mesi;

d) nome, cognome e titolo del responsabile scientifico incaricato;

e) indicazione della tematica oggetto dello studio o ricerca proposta;

f) costo totale preventivato e contributo richiesto;

g) numero di conto corrente bancario e relative coordinate intestato alla Società, Ente o persona richiedente;

h) numero del conto di Tesoreria Unica - presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato (obbligatorio per gli Enti possessori).

4. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o Società richiedente.

5. Dovrà inoltre essere allegata, in cinque copie (di cui quattro su supporto informatico), la seguente documentazione:

a) un dettagliato progetto di studio o ricerca che ne illustri l'oggetto, la metodologia, le fasi di lavoro e gli obiettivi prefissati;

b) il *curriculum* del responsabile scientifico con l'indicazione delle precedenti esperienze nel settore oggetto della ricerca proposta;

c) il *curriculum* di eventuali collaboratori o consulenti;

d) l'indicazione dei nominativi del gruppo di ricerca incaricato;

e) l'indicazione dei nominativi del personale dipendente della Società o Ente richiedente, con l'indicazione delle mansioni attribuite nell'ambito dell'attività di studio o ricerca;

f) l'indicazione delle precedenti esperienze della Società o Ente proponente nel settore oggetto della ricerca;

g) un dettagliato preventivo di spesa.

6. Il preventivo di spesa dovrà essere redatto sulla base dei sottoindicati criteri:

a) le spese preventivate dovranno essere indicate al lordo dell'aliquota IVA, qualora non recuperabile dal soggetto proponente;

b) dovrà essere indicata ogni singola voce del costo complessivo dello studio o ricerca proposta, con l'indicazione delle somme a carico del contributo richiesto;

c) è possibile imputare la quota parte dei costi per l'acquisizione — mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote di ammortamento riferite al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta — delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali per una quota del contributo richiesto non superiore al 30%; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali non potrà essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta.

d) è possibile imputare i costi di «gestione e funzionamento» della struttura del soggetto proponente per una quota non superiore al 5% del contributo richiesto.

7. Sono esclusi dal preventivo di spesa le seguenti voci:

a) spese relative alla «manutenzione straordinaria» della struttura del soggetto proponente;

b) spese di rappresentanza;

c) spese per l'effettuazione di convegni e seminari;

d) i maggiori costi derivanti da ritardi nella conclusione dell'attività di studio o ricerca.

Art. 4.

1. La valutazione dei progetti di studio e ricerca sarà effettuata dal «Comitato per l'esame e la valutazione delle richieste di contributo per le attività di ricerca a valere sul Fondo Speciale Infortuni» istituito presso l'Istituto italiano di medicina sociale.

2. Il Comitato valuterà preventivamente, ai fini dell'ammissibilità dei progetti di studio e ricerca presentati, la congruità della spesa preventivata in relazione all'attività proposta e agli obiettivi prefissati, nonché la congruità dei tempi di realizzazione.

3. Il Comitato valuterà i progetti di studi e ricerca presentati sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità tecnico-scientifica del progetto proposto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

b) validità degli obiettivi; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

c) validità della metodologia di studio e ricerca; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

d) precedenti esperienze del soggetto proponente, del responsabile scientifico e del gruppo di ricerca sulla tematica oggetto della ricerca o studio proposto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

e) previsione di azioni di divulgazione dei risultati della ricerca; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 5.

Art. 5.

1. La votazione complessiva sarà determinata — accertata la ricorrenza dei criteri preventivi di cui al precedente art. 4, comma 2 — dal punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto nelle fasi di valutazione;

2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della valutazione complessiva, che sarà pubblicata nel bollettino ufficiale e sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'indirizzo «www.welfare.gov. it»;

3. Sulla base della graduatoria saranno ammessi alla contribuzione per l'esercizio finanziario 2005 i progetti fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio a tal fine destinato.

Art. 6.

1. I contributi saranno erogati in due quote sulla base della seguente procedura:

a) la prima quota — pari al 40% — sarà erogata a seguito della stipula dell'apposita convenzione;

b) la seconda quota — pari al 60% — sarà erogata a seguito della presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca e del rendiconto generale delle spese sostenute, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruità delle spese sostenute in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarità — da parte degli Uffici centrali o periferici di questo Ministero — della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalità del contributo concesso nonché alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva la facoltà di apportare riduzioni sul contributo concesso in proporzione al mancato perseguimento di parte degli obiettivi indicati nel progetto di ricerca approvato.

3. Le erogazioni di cui al comma precedente saranno assoggettate alla ritenuta di acconto del 10% a titolo Irpef se corrisposte a persone fisiche e del 4% a titolo Irpeg se corrisposte a persone giuridiche, sulla base delle disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835, e dell'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 7.

1. I risultati conclusivi degli studi o ricerche ammesse e la relativa relazione di sintesi dovranno essere presentati entro il termine previsto nell'apposita convenzione, pena la riduzione del contributo concesso nella misura del 2% del contributo medesimo per ogni decade di ritardo.

2. I risultati dovranno essere consegnati in cinque copie, di cui quattro su CD-ROM realizzato sulla base dello standard HTML.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di diffondere i risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione.

Art. 8.

1. L'onere di € 4.017.196,00 derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 1277 (U.P.B. 2.1.1.0 - C.D.R. Tutela delle condizioni di lavoro) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 167

Riservato all'Ufficio

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Dir. Gen. della tutela delle condizioni di lavoro
Divisione III^ - Via Fornovo, 8
00192 ROMA

OGGETTO: Richiesta di contributo ai sensi del D.M. 30/12/2004

Ente proponente

Ragione sociale

Sede legale	Indirizzo	Città	CAP	Telefono	Fax

Sede Operativa	Indirizzo	Città	CAP	Telefono	Fax

Codice fiscale

Partita Iva

Indirizzo posta elettronica (E-MAIL)	

Titolo della Ricerca (massimo 250 caratteri)	

Responsabile scientifico:	

Durata prevista mesi:	

Indicare la tematica dello studio o ricerca proposta	
Sicurezza e tutela della salute delle lavoratrici	☐
Sicurezza e tutela della salute dei lavoratori diversamente abili	☐
Sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nel settore dei trasporti e nelle relative infrastrutture	☐
Sicurezza e tutela della salute dei lavoratori extracomunitari	☐
Promozione di modelli comportamentali e stili di vita contro gli abusi farmacologici, alimentari, da alcool e da fumo dei lavoratori giovani	☐
Sicurezza e tutela della salute dei lavoratori domestici e delle casalinghe	☐
Sicurezza e tutela della salute dei telelavoratori e dei lavoratori a progetto	☐

Prevenzione dei rischi degli sportivi professionisti e dei lavoratori addetti ad attività sportive	
Sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ultracinquantenni	
Analisi dei rischi da infortuni e malattie professionali nei lavori comportanti contatto con animali	
Analisi dei rischi da esposizione ad agenti fisici, con particolare riferimento alle vibrazioni meccaniche ed alle radiazioni ottiche	

Costo totale €.:		**Contributo richiesto €.:**	

Conto corrente bancario:	**Istituto di Credito**	**Numero c/c**	**Coordinate bancarie (ABI - CAB)**

Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello stato:	

Firma del Rappresentante legale dell'Ente o
Società proponente

05A04428

DECRETO 20 aprile 2005.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione, presso la direzione provinciale del lavoro di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto il provvedimento n. 273 del 19 luglio 1984, con il quale è stata istituita, ai sensi della legge n. 533/1973 che ha sostituito l'art. 410 del codice di procedura civile, la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il proprio decreto n. 616 del 24 aprile 2002, con il quale è stata ricostituita per un triennio la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Considerato che occorre procedere al rinnovo della predetta commissione e tenuto conto che i componenti devono essere designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e presenti sul territorio provinciale;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Valutati gli elementi della rappresentatività in possesso dell'ufficio;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

La commissione provinciale dei conciliazione, prevista dall'art. 410 del codice di procedura civile, così come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, con sede presso la direzione provinciale del lavoro di Venezia, è composta dai seguenti signori:

Il dirigente del servizio politiche del lavoro della direzione provinciale del lavoro, o suo delegato, Presidente;

In rappresentanza dei lavoratori:

Componenti effettivi:

1) Rizzi Fabio (CGIL);

2) Simbula Lorenzo (CGIL);

3) Mazzi Francesca (CISL);

4) Tozzato Mario (UIL).

Componenti supplenti:

Chiuso Giuseppe (CGIL);

Sivieri Lidia (CGIL);

Gastaldello Valerio (CISL);

Stocco Arrigo (UIL).

In rappresentanza dei datori di lavoro:

Componenti effettivi:

1) Bulsei dott. Mauro (Unindustria);

2) Brichese rag. Giuliano (Confcom.);

3) Chinellato Giorgio (Un. Prov. Art.);

4) Fumei Filippo (Un. Agric.).

Componenti supplenti:

De Lazzari Luca (Unindustria);

Matterazzo Ennio (Confcom.);

Donadini dott. Derek (Un. Prov. Art.);

Comastri Anna (Un. Agric.).

La durata in carica è fissata in anni tre, a decorrere dal 30 aprile 2005.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 20 aprile 2005

Il direttore provinciale: MONACO

05A04675

DECRETO 22 aprile 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di cinquantuno società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001 circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile che dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Accertato che le società cooperative di seguito elencate si trovano nelle condizioni di cui al predetto art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, sono cancellate dal registro delle imprese di Salerno:

1) società cooperativa «Vigilanza Il Pino - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 7 maggio 1986, repertorio n. 9596, registro società n. 1048/86, Tribunale di Salerno - BUSC n. 4290, in liquidazione dal 3 novembre 1988;

2) società cooperativa «Sant'Antonio - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Caggiano, costituita per rogito notar Fabrizio Amato in data 1° aprile 1986, repertorio n. 10876, registro società n. 1118, Tribunale di Sala Consilina - BUSC n. 4319, in liquidazione dal 1° giugno 1994;

3) società cooperativa «Gioia - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Edoardo Palmieri in data 8 ottobre 1986, repertorio n. 18791, registro società n. 1453/86, Tribunale di Salerno - BUSC n. 4331, in liquidazione dal 11 gennaio 1990;

4) società cooperativa «Nuovi Orizzonti - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Pugliano, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 16 febbraio 1987, repertorio n. 50177, registro società n. 494/87, Tribunale di Salerno - BUSC n. 4438, in liquidazione dal 1° dicembre 1992;

5) società cooperativa «Salernitana Distribuzione - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato San Severino, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 25 febbraio 1987, repertorio n. 13646, registro società n. 570/87, Tribunale di Salerno - BUSC n. 4470, in liquidazione dal 8 luglio 1987;

6) società cooperativa «Sistem - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Superiore, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 24 gennaio 1987, repertorio n. 49903, registro società n. 469/87, Tribunale di Salerno - BUSC n. 4482, in liquidazione dal 2 dicembre 1992;

7) società cooperativa «S.T.S - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 22 ottobre 1987, repertorio n. 13546, registro società n. 1588/87, Tribunale di Salerno - BUSC n. 4583, in liquidazione dal 25 marzo 1991;

8) società cooperativa «Tuttifrutti - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Egidio del Monte Albino, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 19 ottobre 1987, repertorio n. 14049, registro società n. 1563/87, Tribunale di Salerno - BUSC n. 4587, in liquidazione dal 21 luglio 1993;

9) società cooperativa «F.I.P.A.T. - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 3 novembre 1987, repertorio n. 5372, registro società n. 11/88, Tribunale di Salerno - BUSC n. 4610, in liquidazione dal 27 dicembre 1991;

10) società cooperativa «Vesolo - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Laurino, costituita per rogito notar Vincenzo De Luca in data 19 gennaio 1988, repertorio n. 5809, registro società n. 1579, Tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 4625, in liquidazione dal 3 agosto 1990;

11) società cooperativa «Getur - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fisciano, costituita per rogito notar Fulvio Ansalone in data 14 ottobre 1987, repertorio n. 50541, registro società n. 1615/87, Tribunale di Salerno - BUSC n. 4667, in liquidazione dal 30 novembre 1992;

12) società cooperativa «Cartotecnica del Sud - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Carlo Calabrese in data 5 maggio 1988, repertorio n. 193922, registro società n. 883/88, Tribunale di Salerno - BUSC n. 4706, in liquidazione dal 15 marzo 1989;

13) società cooperativa «Ecobiotica II - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 27 giugno 1988, repertorio n. 19285, registro società n. 922/88, Tribunale di Salerno - BUSC n. 4710, in liquidazione dal 15 luglio 1996;

14) società cooperativa «San Cono - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teggiano, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 17 giugno 1988, repertorio n. 19726, registro società n. 528, Tribunale di Sala Consilina - BUSC n. 4750, in liquidazione dal 30 dicembre 1996;

15) società cooperativa «Ambiente, Progetto, Solidarietà - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Edoardo Palmieri in data 15 dicembre 1988, repertorio n. 23936, registro società n. 53/89, Tribunale di Salerno - BUSC n. 4783, in liquidazione dal 2 settembre 1990;

16) società cooperativa «Cervo d'Oro - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Postiglione, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 9 gennaio 1990, repertorio n. 7379, registro società n. 264/90, Tribunale di Salerno - BUSC n. 4993, in liquidazione dal 14 ottobre 1991;

17) società cooperativa «Imperial 2000 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri, costituita per rogito notar Raffaele Laudisio in data 3 maggio 1990, repertorio n. 4008, registro società n. 795/90, Tribunale di Salerno - BUSC n. 5069, in liquidazione dall'11 giugno 1992;

18) società cooperativa «Nuova Futura Europa - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 16 gennaio 1993, repertorio n. 37224, registro società n. 269/93, Tribunale di Nocera Inferiore - BUSC n. 5620, in liquidazione dal 18 novembre 1996;

19) società cooperativa «Intrasport - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Camerota, costituita per rogito notar Raffaele Pugliese La Corte in data 25 marzo 1972, repertorio n. 514368, registro società n. 168, Tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 1145, in liquidazione dal 20 gennaio 1979;

20) società cooperativa «Alfaterna - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Nocera Inferiore costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 29 novembre 1978, repertorio n. 5559, registro società n. 544/78, Tribunale di Salerno - BUSC n. 2415, in liquidazione dal 15 aprile 1988;

21) società cooperativa «So.Coop. - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Achille Monica in data 14 novembre 1978, repertorio n. 410753, registro società n. 9/79, Tribunale di Salerno - BUSC n. 2419, in liquidazione dal 23 aprile 1982;

22) società cooperativa «San Marzano 74 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Marzano sul Sarno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 28 novembre 1978, repertorio n. 18984, registro società n. 542/78, Tribunale di Salerno - BUSC n. 2440, in liquidazione dal 9 gennaio 1990;

23) società cooperativa «Il Pino - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita per rogito notar Giovanni Califano in data 21 maggio 1979, repertorio n. 141181, registro società n. 415/79, Tribunale di Salerno - BUSC n. 2600, in liquidazione dal 10 maggio 1986;

24) società cooperativa «Macchia - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Rovella, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 6 marzo 1980, repertorio n. 22857, registro società n. 245/80, Tribunale di Salerno - BUSC n. 2760, in liquidazione dal 31 maggio 1990;

25) società cooperativa «Finanziaria Rurale e Artigiana di Fratte - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Gaetano Di Fluri in data 7 giugno 1980, repertorio n. 128190, registro società n. 516/80, Tribunale di Salerno - BUSC n. 2882, in liquidazione dall'11 febbraio 1985;

26) società cooperativa «La Valle - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Superiore, costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 19 settembre 1980, repertorio n. 7042, registro società n. 613/80, Tribunale di Salerno - BUSC n. 2901, in liquidazione dal 10 aprile 1989;

27) società cooperativa «San Francesco di Paola - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sapri, costituita per rogito notar Raffaele Pugliese La Corte in data 28 marzo 1973, repertorio n. 56749, registro società n. 138/73, Tribunale di Lagonegro - BUSC n. 2951, in liquidazione dal 5 aprile 1979;

28) società cooperativa «Infobit - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 20 gennaio 1981, repertorio n. 4663, registro società n. 168/81, Tribunale di Salerno - BUSC n. 2959, in liquidazione dal 22 luglio 1997;

29) società cooperativa «Serena - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 23 febbraio 1981, repertorio n. 2462, registro società n. 233/81, Tribunale di Salerno - BUSC n. 2980, in liquidazione dal 4 maggio 1994;

30) società cooperativa «Centrauto Ebolitano - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 11 febbraio 1982, repertorio n. 1077, registro società n. 275/82, Tribunale di Salerno - BUSC n. 3233, in liquidazione dal 13 maggio 1983;

31) società cooperativa «Alice - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 29 luglio 1982, repertorio n. 3554, registro società n. 646/82, Tribunale di Salerno - BUSC n. 3332, in liquidazione dal 28 febbraio 1990;

32) società cooperativa «A.C.E.A. - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 9 maggio 1983, repertorio n. 3266, registro società n. 540/83, Tribunale di Salerno - BUSC n. 3515, in liquidazione dal 1º aprile 1987;

33) società cooperativa «La Libraria - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Superiore, costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 21 giugno 1983, repertorio n. 577, registro società n. 617/83, Tribunale di Salerno - BUSC n. 3532, in liquidazione dal 14 aprile 1987;

34) società cooperativa «Cinque Colli - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sassano, costituita per rogito notar Fabrizio Amato in data 31 dicembre 1983, repertorio n. 6142, registro società n. 740, Tribunale di Sala Consilina - BUSC n. 3626, in liquidazione dall'11 gennaio 1994;

35) società cooperativa «Agro Marzanese - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 13 gennaio 1984, repertorio n. 4330, registro società n. 200/84, Tribunale di Salerno - BUSC n. 3642, in liquidazione dal 27 dicembre 1991;

36) società cooperativa «La Campanella - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Colliano, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 10 marzo 1984, repertorio n. 2225, registro società n. 439/84, Tribunale di Salerno - BUSC n. 3687, in liquidazione dal 18 settembre 1985;

37) società cooperativa «Monti Picentini - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giffoni Valle Piana, costituita per rogito notar Giuseppina Capobianco in data 15 marzo 1984, repertorio n. 39435, registro società n. 440/84, Tribunale di Salerno - BUSC n. 3691, in liquidazione dal 26 febbraio 1998;

38) società cooperativa «Alba - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 13 dicembre 1984, repertorio n. 38972, registro società n. 273/85, Tribunale di Salerno - BUSC n. 3844, in liquidazione dal 22 novembre 1993;

39) società cooperativa «La Tartaruga - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 4 febbraio 1985, repertorio n. 6428, registro società n. 536/85, Tribunale di Salerno - BUSC n. 3869, in liquidazione dal 30 dicembre 1987;

40) società cooperativa «Sicinia - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sicignano degli Alburni, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 24 settembre 1984, repertorio n. 4906, registro società n. 1067/84, Tribunale di Salerno - BUSC n. 3905, in liquidazione dal 20 marzo 1989;

41) società cooperativa «La Salute - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sicignano degli Alburni, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 28 marzo 1985, repertorio n. 3132, registro società n. 796/85, Tribunale di Salerno - BUSC n. 3934, in liquidazione dal 3 agosto 1994;

42) società cooperativa «Agricola Sud 85 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 28 marzo 1985, repertorio n. 7864, registro società n. 787/85, Tribunale di Salerno - BUSC n. 3943, in liquidazione dal 29 dicembre 1993;

43) società cooperativa «Impegno riformista - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 24 maggio 1985, repertorio n. 42553, registro società n. 1000/85, Tribunale di Salerno - BUSC n. 3973, in liquidazione dal 24 maggio 1995;

44) società cooperativa «Edil Noce - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Perdifumo, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 14 novembre 1985, repertorio n. 7428, registro società n. 1102, Tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 4035, in liquidazione dal 6 febbraio 1992;

45) società cooperativa «Aurora Acernese - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Acerno, costituita per rogito notar Pasquale Colliani in data 29 novembre 1985, repertorio n. 11525, registro società n. 1661/85, Tribunale di Salerno - BUSC n. 4059, in liquidazione dal 4 settembre 1992;

46) società cooperativa «La Splendor - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Egidio del Monte Albino, costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 22 novembre 1985, repertorio n. 10126, registro società n. 1660/85, Tribunale di Salerno - BUSC n. 4069, in liquidazione dal 20 ottobre 1986;

47) società cooperativa «San Giovanni Bosco - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 17 gennaio 1986, repertorio n. 10008, registro società n. 325/86, Tribunale di Salerno - BUSC n. 4109, in liquidazione dal 29 ottobre 1986;

48) società cooperativa «Europav Sud - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Lucia Maria Maiorino in data 23 novembre 1985, repertorio n. 3935, registro società n. 350/86, Tribunale di Salerno - BUSC n. 4118, in liquidazione dal 15 ottobre 1986;

49) società cooperativa «L'Unione - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vietri sul Mare, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 19 aprile 1986, repertorio n. 9507, registro società n. 828/86, Tribunale di Salerno - BUSC n. 4291, in liquidazione dal 1° ottobre 1991;

50) società cooperativa «La Fonte - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccagloriosa, costituita per rogito notar Vicenzo De Luca in data 25 marzo 1991, repertorio n. 10391, registro società n. 2121, Tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 5278, in liquidazione dal 19 aprile 1993;

51) società cooperativa «Portos - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Marzano sul Sarno, costituita per rogito notar Olga Frigenti in data 17 aprile 1992, repertorio n. 35173, registro società n. 695/92, Tribunale di Salerno - BUSC n. 5507, in liquidazione dal 23 dicembre 1992.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto i creditori e gli altri interessati possono presentare alla Direzione provinciale del lavoro di Salerno, corso Garibaldi n. 142/d, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese di Salerno l'elenco delle sopracitate cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Salerno, 22 aprile 2005

Il dirigente del servizio: BIONDI

05A04422

DECRETO 22 aprile 2005.

Sostituzione di un componente del comitato INPS di L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto il decreto del direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di L'Aquila n. 812 dell'11 luglio 2002 con il quale il signor Paolo Sangermano è stato nominato membro del comitato INPS in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota del 21 aprile 2005 con la quale la CISL designa il signor Cofini Arduino in sostituzione del signor Sangermano Paolo, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione, non ravvisando alcun motivo ostativo;

Decreta:

Il signor Cofini Arduino, nato il 23 maggio 1942 e residente a San Pelino frazione di Avezzano, via Italia n. 38, è nominato membro del comitato INPS di L'Aquila di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in rappresentanza della categoria dei lavoratori in sostituzione del signor Sangermano Paolo.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per consentirne la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 22 aprile 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A04536

DECRETO 26 aprile 2005.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Pistoia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 198 del 23 aprile 2002 con il quale è stato provveduto alla costituzione del comitato provinciale INPS di Pistoia e le speciali commissioni di cui all'art. 46, terzo comma della citata legge n. 88/1989, per il quadriennio 2002/2006;

Vista la nota del 19 aprile 2005 con la quale il signor Ferrari Giovanni rassegna le proprie dimissioni, quale rappresentante dei lavoratori autonomi del commercio;

Vista la nota del 19 aprile 2005, n. 802, con la quale la Confcommercio di Pistoia, designa il signor Ciardi Sergio in sostituzione del signor Ferrari Giovanni;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il signor Ciardi Sergio, nato a Pistoia il 22 maggio 1935, residente a Pistoia in via Molina di Gora n. 11, è nominato membro effettivo del comitato provinciale INPS (in rappresentanza dei lavoratori autonomi, settore commercio, in sostituzione del signor Giovanni Ferrari.

Pistoia, 26 aprile 2005

Il direttore provinciale: CARUSO

05A04744

DECRETO 27 aprile 2005.

Costituzione della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Imperia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Vista la legge 14 febbraio 2003 n. 30, recante delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Visto l'art. 1, comma 1 e 2 del decreto ministeriale 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in cui si dispone che la commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro è composta di diritto dal dirigente preposto, che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'INAIL;

Considerato, altresì, che alle riunioni della Commissione di certificazione partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12;

Preso atto delle designazioni dei propri rappresentanti effettuata dai soggetti sopra menzionati.

Decreta:

È costituita presso la direzione provinciale del lavoro d'Imperia la commissione di certificazione nelle persone dei signori:

Componenti di diritto

Effettivi:

dott. Pirri Francesco, direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di Imperia, con funzione di Presidente;

dott. Grassia Angelo, funzionario del servizio politiche del lavoro della direzione provinciale del lavoro di Imperia;

sig. Gazzano Gian Marco, funzionario del servizio politiche del lavoro della direzione provinciale del lavoro di Imperia;

dott.ssa L. Anselmo, direttore della sede INPS di Imperia;

dott. Russo Vittorio, funzionario INAIL di Imperia.

Supplenti:

dott. Iraci Sareri G. Antonio, vice-direttore della direzione provinciale del lavoro di Imperia con funzioni di presidente;

dott.ssa Andretta Marisa, funzionario della direzione provinciale del lavoro di Imperia;

dott. Baglione Antonio, funzionario del servizio politiche del lavoro della direzione provinciale del lavoro di Imperia;

sig. Fiorentino Giordano, funzionario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Imperia;

sig.ra Contu' Gabriella, per l'INAIL di Imperia.

Componenti a titolo consultivo

Effettivi:

sig.ra Desiglioli Maria Angela, funzionario in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate di Imperia;

dott. Rampone Adolfo, funzionario dell'Agenzia delle entrate di Sanremo;

rag. Di Rocco Donato, in rappresentanza dell'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Imperia;

avv. Pesce Claudio, in rappresentanza dell'Ordine degli avvocati della provincia di Imperia;

dott. Antonio Parolini in rappresentanza dell'Ordine dei dottori commercialisti della circoscrizione di Imperia;

dott. Giovanni Beranger, in rappresentanza dell'Ordine dei dottori commercialisti della circoscrizione di Sanremo;

rag. Stuani Luigi, in rappresentanza del Collegio dei periti commercialisti della provincia di Imperia.

Supplenti:

sig.ra Mule' Anna Rita, in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate di Imperia;

dott. Stambazzi Piero, in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate di Sanremo;

rag. Morchio Vincenzo, in rappresentanza dell'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Imperia;

avv. Novaro Maurizio, in rappresentanza dell'Ordine degli avvocati della provincia di Imperia;

dott. Bianchi Giovanni, in rappresentanza dell'Ordine dei dottori commercialisti della circoscrizione di Imperia;

dott. Guglielmi Fausto, in rappresentanza dell'Ordine dei dottori commercialisti della circoscrizione di Sanremo;

rag. Sciolli Giancarlo, in rappresentanza del Collegio dei ragionieri e periti commercialisti della provincia di Imperia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso decreto è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni al T.A.R. della Regione Liguria.

Imperia, 27 aprile 2005

Il direttore provinciale reggente: PIRRI

05A04535

DECRETO 27 aprile 2005.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ravenna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RAVENNA

Visto il proprio decreto n. 211 del 7 gennaio 1974, concernente la costituzione della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ravenna;

Visto il successivo decreto n. 25/95 del 31 ottobre 1995 con il quale è stato nominato il sig. Paolo Bandini quale membro «effettivo» in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Vincenzo Mandorlini;

Considerato che lo stesso sig. Paolo Bandini ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in data 27 aprile 2005;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sua sostituzione;

Vista la nota della U.I.L. — C. S. P. di Ravenna — prot. n. 1141/2005/RN/rr del 27 aprile 2005, con la quale viene designata la dott.ssa Barbara Bandini in sostituzione del predetto sig. Paolo Bandini;

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533;

Decreta:

La dott.ssa Barbara Bandini è nominata «membro effettivo» in rappresentanza dei lavoratori, in seno alla Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ravenna, in sostituzione del sig. Paolo Bandini, dimissionario.

Ravenna, 27 aprile 2005

Il direttore provinciale: CARBONE

05A04538

DECRETO 27 aprile 2005.

Sostituzione di un componente supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 225/1974 con il quale veniva istituita la commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro, in corso di rinnovo.

Visto il decreto n. 44 del 9 dicembre 2004 con il quale la sig.ra Franca Mazzei era stata nominata membro supplente della commissione in parola quale rappresentante dell'organizzazione dei lavoratori U.I.L.;

Vista la nota prot. n. 78 RM Ir del 15 aprile 2005 con la quale viene designato membro supplente della suddetta commissione il sig. Denaro Vittorio in sostituzione della sig.ra Franca Mazzei;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione della sig.ra Franca Mazzei;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Denaro Vittorio è nominato membro supplente in sostituzione della sig.ra Franca Mazzei in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali in rappresentanza dell'organizzazione dei lavoratori U.I.L.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 aprile 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A04676

DECRETO 28 aprile 2005.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Rimini relativamente al biennio 2005-2006.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIMINI

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, concernente l'attribuzione alla Direzione provinciale del lavoro della determinazione delle tariffe di facchinaggio;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39 del 18 marzo 1997, riguardante la determinazione delle tariffe di facchinaggio;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione delle tariffe riferite sia a lavori in economia che al quintale per il biennio 2005 -2006 nella provincia di Rimini;

Decreta:

1. La tariffa oraria vigente per il biennio 2005 - 2006 è determinata in € 16,00 relativamente all'anno 2005, ed è incrementata nella misura pari alla percentuale ISTAT di aumento del costo della vita nel secondo anno di vigenza.

2. Sono inoltre determinate le tariffe minime di facchinaggio al quintale relativamente al biennio 2005 - 2006 in base alla tabella 1 allegata al presente decreto. Le tariffe indicate nella tabella 1 si intendono incrementate nella misura pari alla percentuale dell'indice ISTAT per il secondo anno di vigenza. Le stesse sono inoltre incrementate del 100% qualora riguardino operazioni svolte in orario notturno e/o festivo. È inteso

lavoro notturno tutte le attività svolte dalle ore 21 alle ore 2 nei giorni feriali e dalle ore 19 alle ore 1 nei giorni festivi.

Rimini, 28 aprile 2005

Il direttore provinciale reggente: CARBONE

TABELLA *1*

TARIFFE DI FACCHINAGGIO 2005 - 2006

Descrizione	Pari a €	Riferimento
1. Carico merci ballettizzate presso box	€ 0,63	al quintale
2. Carico scarico imballaggi vuoti già in pallet	€ 1,67	al quintale
3. Composizione pallet e carico pallettizzato	€ 0,98	al quintale
4. Movimentazione casse vuote singole (tariffa oraria)	€ 18,88	all'ora
5. Movimentazione gabbioni - bins	€ 0,36	al quintale
6. Pesatura merce, mob. merce in ballet bins presso box	€ 0,25	al quintale
7. Raccolta merce trasporto e carico	€ 1,35	al quintale
8. Sbancalamento merce pallettizzata	€ 0,40	al quintale
9. Scarico cocomeri in bins e ricarico in bins	€ 1,52	al quintale
10. Scarico cocomeri rinfusa e ricarico in bins	€ 2,26	al quintale
11. Scarico cocomero in bins	€ 0,63	al quintale
12. Scarico e consegna imballaggi vuoti e rinfusi	€ 0,14	cadauno
13. Scarico e consegna imballaggi vuoti in ballet	€ 0,07	cadauno
14. Scarico e consegna imballaggi vuoti ordinati	€ 0,09	cadauno
15. Scarico manuale (un facchino)	€ 0,69	al quintale
16. Scarico manuale (due facchini)	€ 1,06	al quintale
17. Scarico merci alla rinfusa (due facchini)	€ 1,31	al quintale
18. Scarico merci rinfusa	€ 1,58	al quintale
19. Scarico palettizzato	€ 0,63	al quintale
20. Scarico, trasporto e consegna bins e gabbioni vuoti	€ 1,45	al quintale
21. Servizio con operatore presso box (tariffa oraria)	€ 18,88	all'ora
22. Trasbordo manuale tra mezzi accostati	€ 1,01	al quintale
23. Trasbordo pallettizzato tra mezzi accostati	€ 0,98	al quintale
24. Trasporto merci da un punto all'altro del mercato	€ 0,92	al quintale

Le tariffe sopra esposte sono valide per l'anno 2005.

Relativamente al 2006 le stesse si intendono incrementate nella misura pari alla percentuale dell'indice ISTAT riferita al 2006.

Le tariffe sopra esposte si intendono incrementate del 100% qualora riguardino operazioni svolte in orario notturno e/o festivo.

È inteso lavoro notturno le attività svolte dalle ore 21 alle ore 2 nei giorni feriali e dalle ore 19 alle ore 1 nei giorni festivi.

05A04537

DECRETO 28 aprile 2005.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto il titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile così come sostituito dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 concernente la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie;

Visto il decreto del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pavia 26 gennaio 1974, n. 275 con cui è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro prevista dal comma terzo dell'art. 410 del suddetto titolo IV;

Vista la nota del 15 marzo 2005, prot. 040/05 con cui la CISL - Unione sindacale territoriale di Pavia comunica la designazione del sig. Mauro Braghin quale membro effettivo della suddetta Commissione in sostituzione del sig. Carlo Dolcini, dimissionario a far data dal 2 maggio 2005;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione della Commissione;

Decreta:

A decorrere dal 2 maggio 2005 il sig. Mauro Braghin è nominato membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Pavia, in sostituzione del sig. Carlo Dolcini.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 28 aprile 2005

Il direttore provinciale: SIMONELLI

05A04704

DECRETO 2 maggio 2005.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di La Spezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LA SPEZIA

Visto il decreto n. 1/710/I-B-b del 10 gennaio 1974 del Direttore pro-tempore dell'ex ufficio provinciale del lavoro, con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione della provincia di La Spezia;

Vista la lettera datata 27 aprile 2005 prot. n. 4451 della CISL con la quale viene designato il sig. Beggi Erminio quale membro supplente in sostituzione del sig. De Santis Enrico;

Decreta:

Il sig. Beggi Erminio è nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione in sostituzione del sig. De Santis Enrico.

La Spezia, 2 maggio 2005

Il direttore provinciale: MANCINO

05A04743

DECRETO 2 maggio 2005.

Sostituzione di un componente in seno al comitato provinciale INPS di Bari.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e concernente la ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL;

Visto il decreto n. 1410 del 17 febbraio 2003 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale INPS di Bari;

Vista la nota n. 461 del 29 aprile 2005 con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) di Bari ha designato il sig. Caprio Raffaele (nato a Bari il 23 febbraio 1948) a sostituire, quale componente del predetto organo collegiale, il sig. Boezio Pasquale, deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il sig. Caprio Raffaele è nominato componente in seno al comitato provinciale INPS di Bari in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) di Bari in sostituzione del sig. Boezio Pasquale, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 maggio 2005

Il dirigente: NICASTRI

05A04745

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 maggio 2005.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 7 giugno 2002, con il quale l'organismo di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità S.r.l.», con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria»;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata al 6 giugno 2005, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria qualità S.r.l.», con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria»

registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 giugno 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A04736

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Numana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Numana (Ancona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A04412

Riconoscimento civile dell'estinzione della Venerabile Confraternita del SS. Sacramento, in Agugliano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Venerabile Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Agugliano (Ancona), frazione Casteldemilio.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A04413

Riconoscimento civile dell'estinzione della Venerabile Confraternita della Morte, in Agugliano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Venerabile Confraternita della Morte, con sede in Agugliano (Ancona), frazione Casteldemilio.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A04415

Approvazione degli elenchi dei professionisti, aggiornati al 31 dicembre 2003, autorizzati a rilasciare le certificazioni previste dall'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Si comunica che gli elenchi dei professionisti, aggiornati al 31 dicembre 2003, autorizzati a rilasciare le certificazioni previste dall'art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono consultabili sul sito inernet del Corpo nazionale dei vigili del fuoco www.vigilfuoco.it/prevenzione/professionisti/ric_prof.asp

05A04750

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Comunicato di rettifica relativo all'avviso recante: «Annullamento di alcuni biglietti della lotteria nazionale di Agnano 2005».

Nel comunicato di annullamento di alcuni biglietti della lotteria di Agnano 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2005 dove è scritto:

serie: C dal 38551 al 38560, Quantità n. 10;

leggasi:

serie: D dal 28551 al 28560, Quantità n. 10.

05A04894

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Metapontum Agrobios», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 39297 del 15 aprile 2005 la ditta «Metapontum Agrobios», con sede legale in Metaponto (Matera), s.s. 106 Jonica km 448,2, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture orticole;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04533

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Istituto sperimentale per la frutticoltura», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 39295 del 15 aprile 2005 la ditta «Istituto sperimentale per la frutticoltura», con sede legale in Sanremo, corso Inglesi n. 508, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture ornamentali;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

vertebrati dannosi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04534

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Metapontum Agrobios», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 39296 del 15 aprile 2005 la ditta «Metapontum Agrobios», con sede legale in Metaponto (Matera), s.s. 106 Jonica km 448,2, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture orticole;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 3 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04539

Parere del Comitato nazionale, per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro D'Alba».

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela Lacrima di Morro d'Alba e trasmessa dalla regione Marche in data 4 ottobre 2004, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;

Ha espresso nella riunione del 14 aprile 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI «LACRIMA DI MORRO» O «LACRIMA DI MORRO D'ALBA»

Art. 1.

Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore;

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito.

Art. 2.

Vitigni ammessi

I vini a denominazione d'origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» (anche nella tipologia superiore e passito):

lacrima minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatizzati, idonei alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ricade nella provincia di Ancona e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio dei comuni di Morro d'Alba, Monte S. Vito, S. Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia, con esclusione dei fondi valle e dei versanti delle colline del comune di Senigallia prospicienti il mare.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» devono essere quelle abituali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2200 in coltura specializzata.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento; è esclusa la forma a tendone.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

I sistemi di potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, devono essere quelli generalmente usati nella zona.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione del vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 13 Tonn/Ha, titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10% vol;

«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 13 Tonn/Ha, titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10% vol;

«Lacrima di Morro» superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore: 10 Tonn/Ha, titolo alcolometrico volumico naturale minimo 11% vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata al precedente art. 3.

In deroga, il Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione interessata, può consentire l'imbottigliamento dei vini anzidetti anche al di fuori della zona sopraindicata, nel territorio della provincia di Ancona, ove si tratti di attività consolidata e preesistente. La deroga è comunicata all'Ispettorato repressione frodi e alla Camera di commercio competente per il territorio.

Fatta eccezione per la tipologia passito è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve di vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

La tipologia «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito deve essere ottenuta da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 21,00%.

La resa dell'uva in vino, compresa l'eventuale arricchimento, ove previsto, è la seguente:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 70%;

«Lacrima di Morro» superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore: 70%;

«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 45%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per la tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», «Lacrima di Morro» superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore, ed il 50% per la tipologia «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllate per tutta la partita.

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 15 dicembre dell'anno della vendemmia;

«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 1° dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia;

«Lacrima di Morro» superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore: dopo il 1° settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»:

colore: rosso rubino carico;

odore: gradevole, intenso;

sapore: gradevole, morbido caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Lacrima di Morro» superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore:

colore: rosso rubino carico;

odore: gradevole, intenso;

sapore: gradevole, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito:

colore: rosso più o meno intenso, talvolta tendente al granato;

odore: caratteristico più o meno intenso;

sapore: armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol, di cui effettivo almeno 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

acidità volatile massima: 1,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

In riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, dalle quali provengono le uve, è consentito in conformità alla normativa vigente.

Nella etichettatura di cui all'art. 1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve nel caso di recipienti di volume nominale fino a 3 litri.

Art. 8.

Confezionamento

Per i vini di cui all'art. 1 e sino a 5 litri, l'immissione al consumo deve avvenire in recipienti di vetro.

Per l'immissione al consumo dei vini «Lacrima di Morro» superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore e «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito, sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a litri 3,00; per queste tipologie sono vietate le chiusure a vite, strappo e corona.

05A04367

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Assisi».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio tutela vini Assisi in data 14 maggio 2003, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Assisi»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Assisi il 28 febbraio 2005, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Visto il parere della regione Umbria del 15 novembre 2004, prot. n. 0176194, espresso sulla domanda sopra citata;

Ha espresso, nella riunione del 14 aprile 2005, presente il funzionario della regione Umbria, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei Vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ASSISI»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata dei vini «Assisi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Assisi» Bianco;

«Assisi» Grechetto;

Assisi» Rosso, Rosato e Novello;

«Assisi» Cabernet sauvignon;

«Assisi» Cabernet sauvignon riserva;

«Assisi» Merlot;

«Assisi» Merlot riserva;

«Assisi» Pinot nero;

«Assisi» Pinot nero riserva.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Assisi» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica di vitigni:

«Assisi» bianco.

Trebbiano dal 50% al 70%; Grechetto 10% minimo, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 40%.

«Assisi» Grechetto.

Grechetto minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

«Assisi» Rosso, Rosato e Novello.

Sangiovese dal 50% al 70%; Merlot dal 10% al 30%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore nero, raccomandati e/o autorizzati per la regione Umbria, fino ad un massimo del 40%.

«Assisi» Cabernet sauvignon (anche nella tipologia riserva).

Cabernet sauvignon minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

«Assisi» Merlot (anche nella tipologia riserva).

Merlot minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

«Assisi» Pinot nero (anche nella tipologia riserva).

Pinot nero minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

L'area di produzione dei vini D.O.C. «Assisi» comprende parte dei territori comunali di: Assisi, Perugia e Spello.

L'area del vino D.O.C. è così delimitata:

A iniziare da Pianello q.229 s.l.m. in direzione ovest fino a Loc. Colonnetta q.234 quindi continuando per la stessa strada si passano le q.252 e 262, al bivio si continua sulla destra passando Osteria q.254 e 248. Passato il bivio per Piccione si lascia sulla destra il podere Ravagliano e q.247 fino al ponte di Rio Piccolo, quindi si scende lungo il corso del Rio attraversando il Pod. Passolacasa q.226 fino ad incrociare la strada che conduce a Osteria q.279 lungo la str.Fabrianese. Si continua lungo la stessa strada passando il Pod.Capeneto, la Maestà, al bivio si segue la direzione S.Egidio fino all'incrocio con la strada in terra che conduce a Ginestrella Vecchia. Presa la strada in terra si prosegue verso valle passando q.215 fino al Fosso Richiavo, si segue il corso dell'acqua passando le q.203, 201, 198, fino al Pod. Casella e all'incrocio, quindi si segue la strada a sinistra che costeggia il Podere dell'Ospedale e q.199, si risale in direzione Casa Palombaro e S.Egidio, q.248. All'incrocio si segue la strada asfaltata verso destra, q.228, Pod. Fonte fino al Fosso Macara q.207. Quindi, a sinistra, si risale il corso del fosso q.209. Al bivio si gira a destra q.211, si passa C. Bacchi, q.210. Si costeggia la Cagnola, fino a raggiungere il confine amministrativo del Comune di Assisi.

Si segue il confine in direzione est e quindi proseguendo a sud passando tra il comune' di Bastia e la fraz. S. Maria d.Angeli attraverso pozzo Morto, Case Sergiacomi, Maestà di Verna e si prosegue lungo il comune amministrativo dei Comuni di Assisi e Bastia in direzione Costano. Fonte S. Francesco, quindi sempre lungo il comune amministrativo in direzione Tor d'Andrea attraversando il canale del Casino in direzione Casa Uccelli, Casa Franchi, attraversando il torrente Ose, q. 186, Casa Angelini, Casa Marini, q.187, pod. Spoletini, pod. Pambuffetti in loc. Fornace q.188.

Quindi si entra nel comune' di Spello risalendo il torrente Ose, si attraversa la strada per Cammara e si prosegue fino al Molinaccio, q.191 e l'incrocio con la strada per Limiti, quindi proseguendo in questa direzione si passa q.192 e q.193. Si attraversa la strada per Spello e si prosegue in direzione F.te Zucca, q.196 e q.197 dove a destra si prosegue per q.199 e C. della Botte q.199 e q.202 e Scuola. Quindi si prosegue in direzione C.na Piermarini, q.205, q.204. Torrente Chiona, fino al confine amministrativo con il comune' di Foligno, q.208.

Si risale il T. Chiona lungo il confine amministrativo tra Spello e Foligno fino ad incrociare la ferrovia, q.227, quindi si prosegue la via ferrata in direzione est per poi risalire nuovamente il confine di comune' con Foligno, q.229 q.233, C. Antonelli q.248, q.342 e S. Caterina in direzione S. Lorenzo Vecchio. Percorrendo ancora verso nord il confine amministrativo tra Spello e Foligno si passa q.510, q.410, q.522 C. Maricolle, q.498, q.578, q.580, M. Ciano, Caprareccia, q.624 in prossimità di F.te Ornello q.703, q.694, M. Cupacci, q.791, C. Ruozzi. Si prosegue percorrendo il confine amministrativo del C. di Spello con quello di Valtopina, q.785, Monte Pasano, q.789, q.588 e discendendo il F.so delle Santelle, q.515, q.488. q.468, q.452. q.444 fino all'innesto con il F.so dell'Anna. Si risale il fosso dell'Anna fino ad entrare nel comune' di Assisi, percorrendo il confine amministrativo di questo comune' con quello di Valtopina, M. di Pollo, q.461, Castel Vecchio, q.491. Lasciando Notiano a sinistra si prosegue passando q.583, q.526, q.586 sempre lungo il confine di comune che passa tra il Falcione e C.le Garofano, q. 589, 531, q. 505 in prossimità del Rio. Si risale il confine di Assisi lungo il Rio lasciando le Silve sulla sinistra, q.678, q.715, si prosegue lasciando C. Selvalonga a destra, si risale ancora il confine comunale q.899, q.889, C. il Monte q.827 q.800, q.770, q.763, Bandita Cilleni, q.771. Si lascia il confine comunale e si prosegue lungo la strada per C. Canonica, q.795, q.781, C. il Colle, C. M. Sabatini, Maestà, q.769, q.775, C. Papa, q.792, C. Margheritella, C.se Montecchiello, Catecuccio, q.790.

Sulla strada provinciale si prosegue in direzione Morano fino ad incontrare nuovamente il confine amministrativo di Assisi il quale viene percorso passando per M. Mazzolo dove si prosegue a sinistra passando per q.611, q.594, q.735, q.703 lasciando C. Italiani sulla destra, q.667, q.665, q.641. Le Casaccie, q.622. Si prosegue lungo la strada comunale C. Cesola, q.592. Percorrendo ancora il confine amministrativo del comune di Assisi con quello di Valfabbrica in direzione sud, si passa q.416. La Casella, q.350, La Badia, q.390. Sempre lungo il confine comunale di Assisi, si percorre per un tratto la strada che proviene da Valfabbrica, q.421, q.555, si attraversa il F.so di Capannaccio, q.375, La Casicola, e si prosegue lungo il confine comunale in direzione Casella II, q.614. Quindi, ancora lungo il confine di comune, si discende il F.so Scuro, C. Palazzetta II, q.417 e si attraversa il podere dei pini, si discende il fosso fino al Fiume Chiascio discendendo su questo fino alla fraz. Pianello da cui è iniziata la descrizione analitica dei confini dell'area indicata.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Assisi» debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i terreni di favorevole esposizione rientranti nella fascia collinare e pedocollinare, compresa tra i 180 m. e 750 m.s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque atti a non modificare le caratterische delle uve e dei vini.

I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità minima non inferiore a 3000 ceppi per ettaro. È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata ed i titoli alcolimetrici volumici naturali minimi delle uve alla vendemmia devono essere i seguenti:

Assisi	Resa uva t/ha	Titolo alcol. naturale min.
«Assisi» Bianco	12	10.50% vol.
«Assisi» Grechetto	8.5	11.00% vol.
«Assisi» Rosato	10	11.00% vol.
«Assisi» Novello	10	11.00% vol.
«Assisi» Rosso	10	11.50% vol.
«Assisi» Cabernet sauvignon	10	12.00% vol.
«Assisi» Cabernet sauvignon riserva	10	12.50% vol.
«Assisi» Merlot	10	12.00% vol.
«Assisi» Merlot riserva	10	12.50% vol.
«Assisi» Pinot nero	10	12.00% vol.
«Assisi» Pinot nero riserva	10	12.50% vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti di resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione totale non superi il 20% i limiti medesimi.

Fermo restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa in vino superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre al 75%, decade il diritto della denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate internamente al territorio amministrativo dei Comuni compresi anche in parte nella zona di produzione di cui all'art. 3. È consentito che dette operazioni siano effettuate nel territorio dei comuni limitrofi da parte di ditte che ne facciano richiesta e che dimostrino che da almeno tre anni, precedenti alla data del decreto di riconoscimento d.o.c. «Assisi» hanno effettuato le dette operazioni nelle cantine interessate.

L'imbottigliamento deve essere effettuato all'interno della Provincia di Perugia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Il vino a denominazione di origine controllata «Assisi», rosso e quello con l'indicazione del vitigno, se sottoposto a un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi, a decorrere dal 1º novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno 12 mesi in botte di legno e 3 mesi di affinamento in bottiglia, può portare la qualificazione «riserva».

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Assisi» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Assisi» Bianco:

colore: giallo paglierino, con leggeri riflessi verdognoli;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Assisi» Grechetto:

colore: giallo paglierino, tenue;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo, fruttato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Assisi» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Assisi» novello:

colore: rosso rubino con sfumature violacee;

odore: fruttato persistente;

sapore: armonico, fresco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Assisi» rosso:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, caratteristico, profumato;

sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Assisi» Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

odore: caratteristico, profumato, intenso;

sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso, persistente e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Assisi» Cabernet sauvignon riserva:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

odore: caratteristico, profumato, intenso;

sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso, persistente e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

«Assisi» Merlot:

colore: rosso rubino intenso, talvolta con lievi riflessi violacei;

odore: caratteristico, profumato, intenso;

sapore: asciutto, di corpo, vellutato, armonico, intenso e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Assisi» Merlot riserva:

colore: rosso rubino intenso, talvolta con lievi riflessi tendenti al granato;

odore: caratteristico, profumato, intenso;

sapore: asciutto, di corpo, vellutato, armonico, intenso e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

«Assisi» Pinot nero:

colore: rosso granato tendente al porpora;

odore: caratteristico di vitigno, intenso, persistente;

sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Assisi» Pinot nero riserva:

colore: rosso granato tendente al porpora;

odore: caratteristico di vitigno, intenso, persistente;

sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Assisi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra, fine, scelto, selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché elencate nel disciplinare.

Art. 8.

La capacità dei contenitori in vetro dei vini «Assisi» posti in commercio è compresa tra lo 0,187 e 3 litri e chiusi con tappo a vite fino a litri 0,250, tappo di sughero per gli altri formati.

05A04366

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costituzione della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia

Si comunica che, con decreto direttoriale n. 2 del 17 marzo 2005, presso la Direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia, è stata costituita la commissione di certificazione, ex art. 76, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Chiunque ne abbia interesse può consultare il citato decreto presso la Direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia, via Macchiavelli, 10.

05A04751

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto che prevede il banchinamento del porto canale (porto industriale) da realizzarsi in comune di Cagliari, presentato dall'autorità portuale di Cagliari.

Con il decreto n. 00395 del 21 aprile 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione del banchinamento lato Sud del bacino di evoluzione del porto canale (porto industriale), in comune di Cagliari, presentato dall'Autorità portuale di Cagliari con sede in Stazione marittima - Molo Sanità - 09124 Cagliari.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A04737

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto che prevede la realizzazione del metanodotto Martirano (Catanzaro) - Morano Calabro (Cosenza), da realizzarsi nei comuni di Catanzaro e Cosenza, presentato dalla Snam Rete Gas S.p.a.

Con il decreto n. 000394 del 21 aprile 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione del metanodotto Martirano (Catanzaro) - Morano Calabro (Cosenza) della lunghezza di 111,6 km - diametro 1200 mm (48'') e pressione massima di esercizio pari a 75 bar, con lo scopo di trasportare, nell'ambito del potenziamento dei due gasdotti Transmediterranei, i quantitativi incrementali di gas naturale dall'Algeria e consentire l'importazione di nuovi quantitativi dalla Libia. Il gasdotto si sviluppa tra i comuni di Martirano (Catanzaro) ed in quelli di Grimaldi, Aiello Calabro, Lago, Malito, Domanico, Mendicino, Cerisano, Marano Principato, Marano Marchesato, Rende, S. Vincenzo la Costa, Montaldo Uffugo, Lattarico, Bisognano, Tarsia, S.Marco Argentano, Roggiano Gravina, Altomonte, S. Lorenzo del Vallo, Saracena, S. Basile e Morano Calabro (Cosenza) ed è presentato dalla Snam Rete Gas S.p.a. - Costruzioni Importazioni Sud, con sede in C.da Laquari - 89900 Vibo Valentia.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm, detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A04738

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa alla realizzazione del progetto di «Variante del piano regolatore portuale di Licata (Agrigento), per la realizzazione del porto turistico "Cala del Sole" nella Darsena di Levante», da realizzarsi in comune di Licata (Agrigento), presentato dalla Società Iniziative Immobiliari S.r.l.

Con il decreto n. 000393 del 21 aprile 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito alla realizzazione del progetto «Variante del Piano Regolatore Portuale di Licata (Agrigento) per la realizzazione del porto turistico «Cala del Sole» nella darsena di Levante», da realizzarsi in comune di Licata (Agrigento), presentato dalla Società Iniziative Immobiliari S.r.l., con sede in via Nino Bavarese, 37 - 93100 Caltanissetta.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito el Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm, detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A04739

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato generale onorario in Gibuti.

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis ...)

Decreta:

Art. 1.

Al titolare dell'ufficio consolare onorario di seconda categoria in Gibuti (Gibuti), sig. Gianni Rizzo, sono attribuite le seguenti funzioni:

1. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sana'a degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sana'a delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sana'a dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sana'a degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Sana'a);

6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

7. autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

8. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sana'a della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare Onorario;

9. rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Sana'a;

10. rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Sana'a;

11. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Sana'a della documentazione relativa al rilascio di visti;

12. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Sana'a delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

13. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sana'a, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

14. assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Sana'a;

15. notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Sana'a;

16. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

17. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Art. 2.

È abrogata la limitazione dei poteri consolari come riportata nei decreti ministeriali del 14 ottobre 1996 e del 17 marzo 1998, citati nelle premesse.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2005

Il direttore generale: SURDO

05A04740

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Sharm El Sheikh (Egitto)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis...)

Decreta:

La sig.ra Faiza Farid Ahmed Frigido, Console onorario in Sharm El Sheikh (Egitto), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Il Cairo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Il Cairo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

c) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Il Cairo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Il Cairo di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizioni di beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e residenza estera), vidimazioni e legalizzazioni;

g) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario dopo aver interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Il Cairo;

h) rinnovo di passaporti nazionali ai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario esclusi i passaporti di coloro aventi obblighi di leva, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato d'Italia in Il Cairo;

i) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

j) rilascio di documenti di viaggio in caso di smarrimento o furto di passaporto, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato d'Italia in Il Cairo;

k) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2005

Il direttore generale: SURDO

05A04741

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Revoca dell'autorizzazione, alla «Magazzini Generale di Verona S.r.l.», ad esercitare in regime di magazzino generale l'impianto sito in Verona.

Con decreto ministeriale alla «Magazzini Generale di Verona S.r.l.» viene revocata l'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale l'impianto sito in Verona, via Sommacampagna n. 28, e, nel contempo, tale autorizzazione viene concessa alla «Hangartner Terminal S.r.l.», con sede in Verona, via Sommacampagna n. 28, a seguito di cessione di ramo di azienda.

05A04749

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004, relativo all'emissione di una nuova serie di buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza contraddistinta con la sigla «BC1».

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP. S.p.a.), a partire dal 15 maggio 2005, ha in emissione una nuova serie di buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza contraddistinta con la sigla «BC1».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it.

05A04735

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Santeramo in Colle

La giunta della regione Puglia con atto n. 642 del 19 aprile 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la variante al piano regolatore generale del comune di Santeramo in Colle per modifiche al regolamento edilizio ed alle norme tecniche in conformità delle determinazioni assunte con le delibere di giunta regionale n. 1624/03 e n. 1732/04.

05A04746

Approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Trinitapoli

La giunta della regione puglia con atto n. 641 del 19 aprile 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Trinitapoli (Foggia).

05A04747

Approvazione definitiva del piano di lottizzazione della zona C2A in loc. Lamione, ditta D'Apolito Rosa ed altri, adottato dal comune di Mattinata.

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 640 del 19 aprile 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il piano di lottizzazione della zona C2A in loc. Lamione, ditta D'Apolito Rosa ed altri, adottato dal comune di Mattinata, in variante al piano regolatore generale, con delibera di C.C. n. 31 del 1° agosto 2003 e rilasciato il parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle norme del P.U.T.T./P.

05A04748

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ital Impianti soc. coop. a r.l.», in Gorizia

Con deliberazione n. 835 del 22 aprile 2005 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Ital Impianti soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Gorizia, costituita il 5 gennaio 1998, per rogito notaio dott. Francesco Paolo Petrera di Vieste ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Paolo Pacorig, con studio in Gorizia, via Mazzini n. 20.

05A04791

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ausiliaria Servizi soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», in Trieste.

Con deliberazione n. 836 del 22 aprile 2005 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Ausiliria Servizi soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», in liquidazione, con sede in Trieste, costituita il 1° luglio 1997, per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. - Tullio Maestro, con studio in Trieste, Via Donota n. 1.

05A04792

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo di detto marchio e, pertanto, la Camera di commercio di Arezzo ha revocato, ai sensi dell'art. 7, decreto legislativo n. 251/1999, con determinazione dirigenziale n. 506 del 23 dicembre 2004, i marchi assegnati alle imprese inadempienti disponendo l'annullo degli stessi e la cancellazione delle imprese dal registro degli assegnatari.

Le imprese sottoelencate, avvisate con lettera raccomandata, hanno provveduto a riconsegnare, come si evince dal tabulato, tutti i punzoni in loro dotazione o parte di essi, e, per la rimanente parte dei punzoni in loro dotazione, hanno dichiarato di averli smarriti, presentando allo scrivente, denuncia di smarrimento presentata all'autorità competente.

I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
138 AR	A.O.A. S.r.l.	Arezzo, località San Zeno - Strada F, 9	0	12
696 AR	Hollow Gold S.r.l.	Arezzo, via A. Cecchi, 24	1	5
945 AR	Manù Italia S.r.l.	Arezzo, via del Gavardello, 51	2	6
987 AR	Vignali Daniela & C. S.n.c.	Pergine V.no, via Poggio Bagnoli, 18	4	—
1039 AR	Oro Gallery S.n.c.	Arezzo, località San Zeno - Strada B, 3	3	—

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
1283 AR	Geppetti Luciano	Arezzo, località Santa Firmina, 38/C	2	—
1308 AR	Petrarca - Creazioni Orafe - S.r.l.	Arezzo, via della Fiorandola, 70/16	—	3
1558 AR	Zeus S.n.c. di Vella Geppino	Foiano della Chiana, via di Sinalunga, 41/F	—	1
1565 AR	Katia Rossi di Rossi Katia	Subbiano, località Castelnuovo, 55	2	—
1636 AR	Toscana Oro S.r.l.	Civitella della Chiana, via di Pescaiola, 31	2	—
1642 AR	GE.BE di Geppetti Franco	Arezzo, via G. da Palestrina, 18/A	—	2
1740 AR	Gialloquaranta S.r.l.	Laterina, località Allodola - fraz. Ponticino	1	—
1985 AR	Enjoy Planet di Inis Mirko Eros e Falsini Alessandra S.n.c.	Arezzo, largo 2 Giugno, 62	Mai allestiti	—
2048 AR	Mirco Preziosi di Meoni Mirco	Castiglion Fiorentino, località Castroncello, 35/A	Mai allestiti	—
2132 AR	Lo Cascio Porfirio	Arezzo, via Romana, 132/A	Mai allestiti	—

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, comunque, non restituiti qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti ditte hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 507 del 23 dicembre 2004, il dirigente del settore ha disposto la cancellazione delle stesse ditte dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
50 AR	S.A.R.O. S.r.l.	Laterina, via Nazionale, 242 - frazione Ponticino	23	—
557 AR	Effegi di Ginestrini Fabio	Marciano della Chiana, via Cassia, 43/B - frazione Cesa	1	—
806 AR	Lo Scrigno S.r.l.	Capolona, via La Casella, 9	2	2
929 AR	Elle-Ci Preziosi di Lorini Dino & C. S.n.c.	Arezzo, località Agazzi, 13	2	—
1142 AR	P N P S.r.l.	Arezzo, località San Zeno - Strada A, 88	10	—
1606 AR	Oro Elite S.a.s.	Monte San Savino, via XXV Aprile, 93	2	—
1888 AR	Jordan Preziosi di Abu Markhieh Mohammad	Arezzo, via Monte Falterona, 12	1	—
1889 AR	Kris Argento di Verni Cristiano	Arezzo, via G. Ferraris, 244	1	—
1915 AR	Mario Pergamo di Albiani Fabio & C. S.a.s.	Arezzo, via G. Pastore, 38	1	—
1921 AR	Atlantide Giouelli S.r.l.	Castiglion Fibocchi, via G. Fracassi, 3/B	1	—
1951 AR	Albargento di Alessandro Badii	Arezzo, via del Gavardello, 14	1	—
2003 AR	Sing-Silver S.r.l.	Arezzo, via Lazio, 6	2	—
2087 AR	Debby Preziosi S.a.s.	Civitella della Chiana, via Sirio, 58 - località Pieve di Toppo	1	—
2097 AR	Dorella Preziosi	Capolona, viale Dante, 35	5	—

Per i «punzoni smarriti» si è già provveduto a darne pubblicità nelle forme di rito ai sensi del predetto art. 29, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

05A04475 - 05A04476

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 138 dell'8 aprile 2005:

n. marchio 189 - TV, Guidolin S.r.l. - Via Motte, 24 - Castello di Godego (Treviso).

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

05A04742

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione di metalli preziosi

Si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione indicato a fianco, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione della Camera di commercio di Viterbo per cessazione dell'attività di fabbricazione.

Denominazione	Sede	Marchio
Bini Marirosa	Viterbo, Via Montello, 9	66 VT
Ferdinandi Alessandro	Tuscania, Via Roma, 16	89 VT

Le imprese Bini Marirosa e Ferdinandi Alessandro hanno provveduto a restituire i punzoni in dotazione che sono stati deformati.

05A04790

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alle note riportate in calce alla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa.». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 21 febbraio 2005).

Nel testo della nota all'art. 4 della legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 11, seconda colonna, nella parte in cui viene riportato il testo vigente dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla lettera *d)*, dove è scritto: «*d)* cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le *modificazioni* previste dalle leggi e dai regolamenti;», leggasi: «*d)* cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le *notificazioni* previste dalle leggi e dai regolamenti;».

05A04925

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501111/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.